

Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Sovrintendenza sanitaria centrale Avvocatura generale

Circolare n. 32

Roma, 24 febbraio 2015

Al Direttore generale vicario

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato

all'esercizio del controllo

Organismo indipendente di valutazione

della performance

Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia. Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita.

## Quadro normativo

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 80, 83, 131, 132, 137.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 13.
- Circolare n. 57 del 4 agosto 2000: "Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13. Danno biologico".
- Lettera Direzione centrale prestazioni Sovrintendenza medica generale prot. 1235 bis del 18 settembre 2003: "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale."
- ✓ Sentenza Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46;
- Circolare n. 5 del 21 gennaio 2014. "Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n.46. Articolo 137 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965. Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia professionale".

### **PREMESSA**

Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010¹, è stato stabilito che "[...] in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l'aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio morbigeno [...]" debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.

Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la protrazione dell'esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000.

Ciò, in quanto l'Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione dell'esposizione a rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi successivamente alla scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione della rendita.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di aggravamento - presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell'art.13 d.lgs.38/2000 - conseguente alla protrazione della esposizione al medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia.

Con l'occasione si precisa che in tali fattispecie, nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la protrazione dell'esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.

# DENUNCIA DI NUOVA MALATTIA IN IPOTESI DI TECNOPATICO NON TITOLARE DI RENDITA

Come noto, il legislatore del 2000, dopo aver definito il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona" ha stabilito<sup>2</sup> che la menomazione conseguente a quella lesione viene indennizzata con una prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66, n.2, D.P.R. 1124/1965.

Ciò posto, occorre considerare anche l'ipotesi di domanda di aggravamento di malattia professionale anche nei casi in cui, pur non essendovi stata la costituzione di una rendita, la protrazione dell'esposizione a rischio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr art.13, comma 2, d.lgs.38/2000

morbigeno come sopra richiamata riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili o indennizzato in capitale ai sensi dell'art.13 d.lgs. 38/2000.

Si impartiscono, di seguito, istruzioni operative per la gestione dei suddetti casi.

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

Le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le sequenti:

- a) la malattia professionale, denunciata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione inferiore al 6%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev'essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
- b) la malattia professionale, denunciata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6 al 15%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev'essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
- c) la malattia professionale, denunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all'11%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev'essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato l'origine professionale della patologia.

Per maggiori dettagli operativi si rimanda al flusso allegato che, per le fattispecie trattate, integra le disposizioni contenute nel "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale" di cui alla citata lettera del 18 settembre 2003.

### **EFFICACIA NEL TEMPO**

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

Allegato: 1